

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 231/01/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nei confronti della ricorrente era stata effettuata una verifica da parte dell'Ufficio Antifrode, Direzione Regionale della Lombardia al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni fiscali relative all'acquisto di un immobile sito in Milano via Cascina Belcasule. Nella verifica venivano rilevati una serie di indizi gravi, precisi e concordanti dai quali si evincerebbe che la cessione dell'immobile effettuata mediante numerosi atti dai quali non è possibile consentire la diretta e immediata individuazione dei reali operatori coinvolti nell'affare né le finalità realmente perseguite.

Rileva l'Ufficio che la operazione di acquisizione del complesso immobiliare, in locazione a Heinz Italia S.r.l. aveva inizio il 02/10/2003 con la sottoscrizione di un preliminare tra la Immobiliare Verro S.p.A. proprietaria e la Guastalla Servizi S.r.l. ad un prezzo stabilito di 19.500.000,00 più IVA.

In data 18/11/2003 veniva costituita la società Juvara S.r.l. il cui capitale è ripartito tra la Guastalla Servizi S.r.l. e la Evirfin S.p.A..

Il 03/12/2003 la Guastalla Servizi S.r.l. scioglie la riserva di nomina a favore della Juvara S.r.l. ma a distanza di soli 15 giorni il nominativo viene sostituito a favore della Evirfin S.p.A.. Dal 22/06/2004 la azioni della Immobiliare Verro S.p.A. vengono acquistate interamente dall'avvocato Bu. socio unico.

Il 26/03/2004 l'immobile viene ceduto da Immobiliare Verro S.p.A. non ai nominativi indicati ma a Locat S.p.A. per il 50% e a Selmabipiemme S.p.A. per il restante 50%, l'Ufficio segnala il mancato versamento dell'IVA nel caso, mentre il cedente dichiara la plusvalenza, optando per il versamento rateale delle imposte senza versare le relative rate. Contestualmente Evirfin S.p.A. cede a garanzia alle società di leasing i crediti per canoni di locazione di € 1.549.370,00 annui. Con scrittura privata del 29/12/2004 veniva concordato il subentro di Juvara S.r.l. nel contratto di leasing stipulato da Evirfin S.p.A. con effetto retroattivo dal giugno 2004 con addebito a Juvara S.r.l. di tutte le somme pagate a fronte del contratto e accreditando tutte le somme percepite per la locazione da Heinz Italia S.r.l., oltre ad un compenso di € 40.000,00 più IVA. In data 23/06/2003 Juvara S.r.l. subentra a Evirfin S.p.A. nel contratto di leasing; in data 11/07/2005 stipula un preliminare di vendita con la società Refin S.p.A.;

in data 01/08/2005 estingue in via anticipata il contratto di leasing per un prezzo di € 15.710.535,00 oltre IVA e cede l'immobile a Locat S.p.A. che lo concede alla utilizzatrice Refin S.p.A.. l'Ufficio rileva che gli effetti del subentro al contratto di leasing decorrono dal 23/06/2005 ciò nonostante il 23/12/2004 la ricorrente emetteva fattura per riaddebito canoni di locazione a Evirfin S.p.A. e ha contabilizzato fatture passive emesse da Evirfin S.p.A. per i costi sostenuti da quest'ultima a fronte del suddetto contratto di leasing.

Alla luce di quanto sopra l'Ufficio ritiene che per l'anno 2004 vi sia la interposizione fittizia di Evirfin S.p.A. nelle vicende economiche per non consentire la immediata individuazione dei soggetti intervenuti nelle operazioni e per creare un credito IVA fittizio realizzato a mezzo di atti simulati .

Per quanto sopra l'Ufficio riprende l'IVA versta a fronte delle fatture passive di cui sopra per un importo di € 757.487,00.

Relativamente all'anno 2005, per gli stessi motivi di cui sopra l'Ufficio riprendeva IVA per complessivi € 162.427,00.

Riprendeva inoltre la somma di € 230.969,00 relativa ad IVA su fatture di prestazioni professionali emesse dallo studio associato Pi. - Bu. - Ko. - Tr. per le quali la mancanza di un accordo contrattuale scritto non consente di stabilire quali siano le prestazioni effettivamente rese. Riprendeva inoltre la somma di € 63.840,00 relativa a IVA versata a Evirfin S.p.A. in quanto l'accordo sui compensi per la cessione del contratto di leasing prevedeva la corresponsione di € 40.000,00 oltre IVA, ma in realtà sono stati corrisposti ulteriori € 319.200,00 senza un preventivo accordo scritto; riprendeva inoltre, ai fini II. DD. La somma di € 319.200,00 ai fini II. DD. L'Ufficio riprende inoltre € 1.154.844,00 relativi alla contabilizzazione di fatture emesse dallo studio associato Pi.-Bu.-Ko.-Tr. per le quali la mancanza di un accordo contrattuale scritto non consente di stabilire quali siano le prestazioni effettivamente rese. Avverso i predetti accertamenti ricorre il contribuente rilevando:

1) fin dall'inizio l'acquisto dell'immobile doveva essere effettuato dalla ricorrente, tuttavia la recente costituzione della società ed il capitale e la mancanza di adeguate garanzie patrimoniali imponevano l'intervento di un soggetto dotato di adeguate garanzie in particolare la Evirfin S.p.A.. Successivamente la ricorrente subentrava al contratto di leasing a valere dal giugno 2004 e tale subentro diveniva efficace nel 2005 per effetto della accettazione delle società di leasing. Tutte le operazioni erano reali e giustificate da ragioni economiche o giuridiche, né può essere imputata alla ricorrente la circostanza che la proprietaria dell'immobile non versava le imposte dovute.

2) relativamente all'anno 2004 il ricorrente contesta la tardività della notifica essendo avvenuta dopo lo scadere del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, né risulta che la Agenzia delle Entrate abbia fatto alcuna segnalazione al Giudice penale che consenta di raddoppiare i termini per l'accertamento e la Procura della Repubblica non ha mai esercitato alcuna azione nei confronti della ricorrente.

3) l'Ufficio non fornisce alcuna prova circa la partecipazione della ricorrente a frodi riguardanti il versamenti di IVA né possono essere considerate operazioni inesistenti quelle messe in atto.

In ogni caso l'accordo stipulato tra la ricorrente e la Evirfin S.p.A. rifletteva la sostanza economica della operazione e legittimava la emissione delle fatture contestate dall'Ufficio. Non può rilevare il fatto che le società di leasing abbiano accettato l'accordo solamente nel giugno 2005. Con atto del 03/12/2010 si costituiva l'Ufficio riportandosi ai motivi dell'accertamento. Relativamente alla tardività della notifica l'Ufficio rileva che è sufficiente la esistenza di una violazione che comporti l'obbligo della denuncia penale per raddoppiare i termini per accertare, indipendentemente dalla azione penale che può essere svolta.

Insiste poi nelle legittimità della ripresa effettuata ai fini IVA trattandosi di operazione ingiustificate.

Con memoria del 19/07/2011 parte ricorrente produce sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania relativa a la Evirfin S.p.A. riguardante l'accertamento emesso sui medesimi presupposti di annullamento dell'accertamento medesimo e insiste nelle richieste formulate. Relativamente all'anno 2005 parte ricorrente in ordine alla ripresa per IVA connessa alla cessione dell'immobile di cui sopra, ripropone le medesime eccezioni già viste. Rileva inoltre:

4) la illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto fondato su un processo verbale di constatazione redatto dalla Direzione Regionale, organo sprovvisto di legittimazione.

5) la illegittimità della ripresa di € 230.969,00 per IVA e di € 1.154.844,00 ai fini II. DD. per compensi allo studio legale relativi a prestazioni connesse alle pratiche di cessione

dell'immobile in quanto non esiste alcuna disposizione legislativa che condizioni la deducibilità dei compensi alla esistenza di un mandato scritto. Tale obbligo decorre dal 2006 a seguito della modifica dell'art. 2233 c.c. tali compensi sono comunque stati assoggettati a tassazione dallo Studio Legale.

6) la illegittimità della ripresa di € 63.840,00 per IVA e di € 319.200,00 ai fini II. DD. Tale compenso non riguarda la cessione del contratto di leasing, ma è il compenso riconosciuto nell'ambito della complessa operazione relativa alla cessione dell'immobile in oggetto anche in considerazione del fatto che dopo la cessione del contratto di leasing Evirfin S.p.A. ha continuato a garantire le proprie prestazioni e garanzie.

Chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.

Con atto del 24/01/2011 l'Ufficio rilevando la legittimità della verifica effettuata dagli organi a ciò preposti sulla base delle disposizioni interne che dispongono le varie attribuzioni e mansioni insiste quindi nella legittimità delle riprese effettuate tenuto conto anche della carenza di documentazione che legittimi le prestazioni professionali e le fatture passive ricevute.

Con atto del 21/02/2011 si costituiva la direzione provinciale II di Milano rilevando la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla vertenza in oggetto.

Con memoria del 19/07/2011 parte ricorrente produce sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania relativa alla Evirfin S.p.A. riguardante l'accertamento emesso sui medesimi presupposti di annullamento dell'accertamento medesimo e insiste nelle richieste formulate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sui ricorsi riuniti la Commissione osserva quanto segue.

In merito alla decorrenza dei termini per accertare l'anno 2004, il Collegio osserva che sulla base delle disposizioni di cui all'art. 40 del D.P.R. 600/1973 in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 74/2000, i termini per la notifica dell'avviso di accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. Ciò significa che indipendentemente dal fatto che sia stata presentata la segnalazione alla Autorità Giudiziaria e indipendentemente dai successivi sviluppi di una eventuale segnalazione presentata, il solo fatto che il fatto illegittimo possa essere sanzionato da una denuncia penale, i termini per accertare sono raddoppiati. L'eccezione di parte ricorrente, relativa all'anno 2004, pertanto, non può essere accolta.

Nel merito si osserva che le varie operazioni attuate è poste in essere da diversi soggetti comunque legati tra loro risultano essere regolari, lecite e con uno scopo economico ben preciso in ordine all'utile derivante dalle complessive operazioni considerate.

In particolare, le ragioni economiche che hanno indotto una cessione effettuata nei confronti della Evirfin S.p.A., sia pure mediante la stipulazione di un leasing è conseguente alla ragione, che si ritiene credibile, di una specifica richiesta delle società di leasing che hanno ritenuto che la ricorrente, appena costituita, non presentava le dovute garanzie.

Per tale motivo si sono sviluppati i successivi avvenimenti e i successivi passaggi sia dei contratti di leasing che dei contratti di trasferimento degli immobili.

Passando poi alla ripresa specifica oggetto di contestazione, essa riguarda la ripresa ai fini IVA della imposta addebitata su fatture emesse da parte di Evirfin S.p.A. relative ai canoni di leasing pagati da quest'ultima a seguito del contratto stipulato dalle società di leasing ancorché esista un contratto stipulato tra Evirfin S.p.A. e la ricorrente nel dicembre 2004,

con effetto retroattivo a valere dal giugno 2004, alla data di stipulazione del contratto di cessione di immobile, ripresa effettuata nella considerazione che vi sia stata una interposizione fittizia di Evirfin S.p.A. al fine di non consentire la individuazione dei soggetti economici beneficiari della operazione. In proposito ritiene il Collegio che la stipulazione tra le parti di un contratto retroattivo è perfettamente lecita anche in considerazione del fatto che fin dalla origine la ricorrente era il soggetto che doveva effettuare l'operazione.

Ancorché l'accettazione da parte delle società di leasing sia avvenuta soltanto nell'anno 2005, il contratto retroattivo mantiene la sua validità tra le parti.

In conseguenza di tale contratto stipulato tra parte ricorrente e Evirfin S.p.A. appare corretta la regolazione dei rapporti economici tra le parti in conseguenza dei quali la Evirfin S.p.A. addebitava alla ricorrente tutti i costi sostenuti a fronte dei contratti di leasing stipulati in proprio e accreditava alla ricorrente tutti i proventi derivanti dalla locazione dell'immobile da parte di altro soggetto economico, effettivo utilizzatore dell'immobile.

Ne consegue che le fatture passive registrate dalla ricorrente di cui sopra non possono in alcun modo, essere considerate fatture emesse per operazioni inesistenti, pertanto la ripresa per IVA relativa all'anno 2004 appare ingiustificata.

Analogamente, relativamente all'anno 2005 le riprese per IVA fondate sulle medesime presunzioni di cui sopra, non possono essere accolte.

Sempre relativamente all'anno 2005, relativamente alle altre riprese il collegio osserva per l'indebita detrazione di imposta per E 230.969,00, il Collegio ritiene che la mancanza di un preventivo accordo scritto tra la ricorrente ed i professionisti che hanno assistito la ricorrente medesima nella complessa operazione non sia motivo sufficiente per ritenere non inerenti i costi sostenuti, anche in considerazione del fatto che non vengono contestati i pagamenti effettuati, la mancanza di una dimostrazione certa da parte dell'Ufficio della non inerenza dei costi in parola fa ritenere ingiustificata la ripresa in questione.

Stesse considerazioni devono essere fatte in ordine alla ripresa di € 63.840,00 relative a fattura passiva registrata dalla ricorrente. Anche in questo caso la ripresa fondata unicamente sulla mancanza di un contratto tra le parti non può essere accolta. Per completezza si osserva che non vi è, per tali fatture, violazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.P.R. 633.1972 in quanto la fattura contiene gli elementi essenziali previsti da tale norma.

Anche ai fini della applicazione delle imposte dirette il ricorso merita accoglimento per gli stessi motivi come sopra indicati.

Per quanto sopra i ricorsi riuniti devono essere accolti con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento impugnati.

La complessità della materia e le articolate eccezioni e rilievi delle parti in causa giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P. Q. M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.